

IIS Albert Einstein  
Vimercate (MB)

**REGOLAMENTO DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE  
e USCITE DIDATTICHE**

## Sommario

Art. 1 – PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI COGENTI .....	3
Art. 2 – Tipologie di attività da comprendere nei viaggi e visite di istruzione .....	3
Art. 3 – Finalità per ogni tipologia .....	3
Art. 4 – Proponenti per ogni tipologia di viaggio.....	4
Art. 5 – Iter procedurale per i viaggi e visite di istruzione .....	4
Art. 6 – Durata dei viaggi di istruzione e periodi di effettuazione .....	5
Art. 7 – Destinatari .....	5
Art. 8 – Finanziamento a carico della scuola.....	5
Art. 9 – Contributi degli allievi.....	6
Art. 10 – Responsabile del viaggio di istruzione.....	6
Art. 11 – Accompagnatori .....	6
Art. 12 – Criteri per la comparazione delle offerte .....	8
Art. 13 – Monitoraggio e valutazione.....	8
Art. 14 - Validazione .....	8

LEGENDA	
<b>CdD</b>	<b>Collegio dei Docenti</b>
<b>UT</b>	<b>Ufficio Tecnico</b>
<b>CdC</b>	<b>Consiglio di Classe</b>
<b>DS</b>	<b>Dirigente Scolastico</b>

### **Art. 1 – PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI COGENTI**

L'arricchimento dell'offerta formativa è un prodotto specifico che comporta una parte, non certo trascurabile, di attività diverse da quelle tradizionali; si tratta anche di attività "fuori aula", le quali possono essere parte integrante delle discipline curriculari o parte aggiuntiva delle stesse o del curriculum nel suo insieme. Una parte importante dell'attività "fuori aula" è sicuramente rappresentata dai viaggi di istruzione; tale termine racchiude le visite guidate, gli scambi culturali, le attività sportive, la partecipazione a fiere, mostre, musei, ecc.. Per l'importanza che rivestono nel quadro generale dell'istruzione e della formazione degli allievi i viaggi di istruzione, non possono non trovare spazio nella progettazione del POF. I viaggi di istruzione presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali, didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa, adeguata pianificazione predisposta dalla scuola fin dall'inizio dell'anno scolastico. Quindi, anche per la realizzazione di questa attività, al pari di qualsiasi altra, si impone un discorso di programmazione, monitoraggio e valutazione e sono chiamati in causa tanto l'elemento progettuale didattico quanto quello organizzativo e amministrativo-contabile. In particolare per tutta l'organizzazione delle attività "fuori aula", si ritiene che gli obiettivi possano essere raggiunti solo attraverso un responsabile rispetto di regole concordate. Di qui la proposta di un regolamento per definire in modo coordinato i compiti e gli adempimenti delle figure coinvolte, a vario titolo, nell'organizzazione dei viaggi di istruzione.

- Il presente documento viene redatto nel rispetto della normativa vigente e dei requisiti cogenti di seguito indicati:

- O.M. 132 del 1990
- D.M. 295/1999
- C.M. n. 623/1996
- Note del MIUR
- Codice Civile art. 2047 e 2048; Legge 1 luglio 1980 n. 312, art. 61
- Regolamento di Istituto e di Disciplina

e sulla base dei seguenti criteri:

- La partecipazione degli allievi della classe dovrà secondo la percentuale indicata nel regolamento (80%)
- Un docente potrà essere solamente: accompagnatore in un viaggio d'istruzione e sostituto in un altro viaggio
- Una classe nel caso di un viaggio d'istruzione non abbinato a nessun'altra classe dovrà avere sempre due accompagnatori e un SOSTITUTO

### **Art. 2 – Tipologie di attività da comprendere nei viaggi e visite di istruzione**

Nella definizione di viaggi di istruzione sono comprese le seguenti tipologie di attività:

- a) Viaggi di istruzione di più giorni in Italia e all'estero
- b) Visite guidate della durata di un giorno presso località di interesse storico-artistico, aziende, mostre, musei, gallerie, fiere, convegni, parchi, riserve naturali ...
- c) Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo quali visite a complessi aziendali, partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni, concorsi, manifestazioni sportive ...
- d) Viaggi o visite di istruzione in ambito sportivo.

### **Art. 3 – Finalità per ogni tipologia**

- a) Viaggi di istruzione di più giorni in Italia e all'estero

Trattasi di viaggi di durata superiore ad un giorno. Per quelli effettuati in località italiane, si sottolinea l'esigenza di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali, sportivi ....

- b) Visite guidate della durata di un giorno presso località di interesse storico-artistico, aziende, mostre, musei, gallerie, fiere, convegni, parchi, riserve naturali ...

Esse hanno la finalità di informazione generalizzata di carattere geografico, economico, artistico e culturale, di approfondimento specifico, di documentazione su argomenti trattati, di orientamento scolastico e/o professionale, di conoscenza delle realtà produttive del territorio, di sviluppo di un'educazione ecologica e ambientale.

- c) Per quelli effettuati all'estero la finalità è rappresentata dalla conoscenza di realtà sociali, economiche, artistiche, culturali, linguistiche ... di altri paesi.
- d) Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo quali visite a complessi aziendali, partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni, concorsi, manifestazioni sportive ...  
Sono essenzialmente finalizzati all'acquisizione di esperienze tecniche, alla conoscenza di realtà economiche e produttive attinenti agli indirizzi di studio e a favorire la visibilità del lavoro scolastico.
- e) Viaggi o visite di istruzione in ambito sportivo  
Rientrano in tale tipologia viaggi e visite di istruzione finalizzate all'apprendimento e/o all'approfondimento di discipline sportive (almeno un docente accompagnatore di scienze motorie).

#### **Art. 4 – Proponenti per ogni tipologia di viaggio**

Le proposte, per tutte le tipologie previste, devono pervenire dai Coordinamenti disciplinari e, quindi, dai Consigli di Classe entro il 31 Ottobre dell'anno scolastico in corso. Ogni Consiglio di Classe provvede alla stesura della proposta del progetto, con l'individuazione del Referente, seguendo l'iter procedurale indicato nel presente Regolamento.

#### **Art. 5 – Iter procedurale per i viaggi e visite di istruzione**

All'inizio dell'anno scolastico ed in particolar modo nella fase di avvio delle attività didattiche, i Coordinamenti disciplinari propongono un ventaglio di iniziative delle diverse tipologie che siano coerenti con la programmazione delle attività didattiche per classi parallele dello stesso indirizzo di studi. Le proposte dei Coordinamenti disciplinari verranno sottoposte all'attenzione dei Consigli di Classe che possono:

- scegliere un itinerario fra quelli proposti dai Coordinamenti disciplinari o, in alternativa, proporre altri;
- predisporre la programmazione del viaggio di istruzione e/o delle visite guidate compatibili con il percorso educativo-didattico-formativo della classe;
- individuare i docenti accompagnatori e gli eventuali sostituti;
- scegliere il periodo di effettuazione del viaggio di istruzione nel rispetto dei tempi di realizzazione indicati dal CdD e dal CI.
- Stabilire il tetto max

La proposta del viaggio, redatta dal Consiglio di Classe su un modello prestampato, sarà inoltrata all'UT e pubblicato sul RE, al fine di predisporre la pianificazione complessiva del viaggio da sottoporre all'approvazione del Collegio entro il termine prefissato dallo stesso.

Per le visite guidate della durata di 1 giorno si dà mandato a ciascun CdC di elaborare le proprie proposte in qualsiasi periodo dell'anno scolastico nel rispetto dei tempi previsti per l'organizzazione delle stesse e fatta salva l'approvazione del DS.

Per i viaggi di istruzione il Responsabile dell'ufficio tecnico, in collaborazione con il DS, il DSGA, si occuperà dell'istruttoria nel rispetto delle normative vigenti sulle gare d'appalto.

si occuperà dell'attività negoziale con le agenzie di viaggi e le aziende di trasporti, nel rispetto delle normative vigenti sulle gare d'appalto, ed avrà cura di predisporre un prospetto comparativo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto entro e non oltre il 30 novembre dell'anno scolastico in corso. Il Consiglio di Istituto provvederà successivamente all'approvazione e alla delibera della programmazione dei viaggi di istruzione e delle visite guidate entro e non oltre il 15 gennaio dell'anno scolastico in corso.

In tale fase è fatto divieto assoluto ai docenti accompagnatori di intraprendere attività negoziale diretta con fornitori dei servizi, compito demandato all'ufficio tecnico e figure responsabili.

### **Art. 6 – Durata dei viaggi di istruzione e periodi di effettuazione**

Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare (spostamenti compresi) il periodo massimo utilizzabile per i viaggi di istruzione, per ciascuna classe, da utilizzare di norma in un unico periodo. In relazione all'anno di corso, le classi possono aderire ad un viaggio di istruzione della durata:

- Classi TERZE: fino a 4 giorni consecutivi in Italia (con tre pernottamenti);
- Classi QUARTE: fino a 4 giorni in Italia o all'estero (con tre pernottamenti);
- Classi QUINTE: fino a 5 giorni in Italia o all'estero (con quattro pernottamenti)

#### **Art.6.1 - Visite guidate**

- Biennio: 4/5gg visite guidate di mezza giornata o giornata intera
- Triennio: se non effettuano il viaggio 4/5gg,  
se effettuano il viaggio
  - Terze: viaggio + tre uscite
  - Quarte: viaggio + tre uscite
  - Quinte: viaggio + 2 uscite

In deroga ai periodi sopra indicati è possibile effettuare viaggi di istruzione di più giorni (fino ad un massimo di 1 pernottamento) anche nelle classi prime e seconde, se opportunamente supportate da un preciso progetto didattico, fatta salva la discrezionalità del DS e della condotta disciplinare.

E' fatto divieto di effettuare viaggi nei giorni di lezione successivi alla data del 30 Aprile dell'anno scolastico in corso. E' opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola (operazione degli scrutini, elezioni scolastiche, cdc) e che non abbia continuità con i periodi di interruzione delle attività didattiche, non comprenda festività e giorni di sospensione delle attività didattiche. Nello stesso periodo la scuola effettuerà normale attività didattica per gli studenti che non partecipano ai viaggi di istruzione.

### **Art. 7 – Destinatari**

Sono tutti gli allievi regolarmente iscritti presso l'istituzione scolastica.

Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare. L'adesione, nel caso di alunni maggiorenni, deve necessariamente essere controfirmata dai genitori.

La percentuale dei partecipanti, per ogni singola classe, non dovrà essere inferiore al 75% del numero di studenti frequentanti; il Dirigente Scolastico può eventualmente derogare di una sola unità. Gli studenti che non partecipano al viaggio di istruzione sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni.

I viaggi d'istruzione potranno esser effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di trasporto. Tale termine (trasporto) significa che deve essere anche accessibile qualora vi siano alunni su sedia a rotella, pertanto l'agenzia di viaggi dovrà fornire, a seconda dei casi, un bus con sollevatore, treni con vetture accessibili con sollevatori mobili, richiesta di pre-imbarco agli aeroporti per la prevista assistenza di viaggio.

### **Art. 8 – Finanziamento a carico della scuola**

Per i viaggi di integrazione culturale in Italia e all'estero, è previsto il finanziamento parziale da parte della scuola per gli studenti bisognosi. Tali casi vanno segnalati, alla Direzione, a cura dei Consigli di Classe (coordinatore); il DS si accerterà della condizione di bisogno e sottoporrà la richiesta al Consiglio di Istituto che delibera sull'accettazione o meno delle domande pervenute accompagnate dall'indice ISEE tetto al di sotto del quale la scuola finanzia in parte. Il tetto di ISEE è di euro -----

### Art. 9 – Contributi degli allievi

Per i fondi versati dalle famiglie non è prevista la gestione fuori bilancio, ma gli stessi vanno versati utilizzando il sistema PAGOINRETE ..... con scadenze indicato di volta in volta dall'istituto.

L'acconto di 100€ per il viaggio dovrà essere versato entro il termine *comunicato UT*.

Il termine del versamento a saldo è almeno di 30 giorni prima della partenza.

### Art. 10 – Responsabile del viaggio di istruzione

E' opportuno evidenziare che il Responsabile del viaggio di istruzione riferito alla classe di appartenenza:

- è il capofila degli accompagnatori
- è la persona cui fanno riferimento gli allievi, i genitori, i docenti e l'ufficio tecnico
- è la persona che viene informata e documentata sulla progettazione e sulle fasi realizzative
- è tenuto alla raccolta e alla successiva consegna all'ufficio tecnico dei moduli per l'autorizzazione al viaggio degli alunni minorenni o per la presa visione da parte dei genitori per i maggiorenni.
- provvede al ritiro delle ricevute di versamento del contributo da parte degli allievi e alla consegna in ufficio tecnico delle stesse.
- si assicura che i partecipanti siano in possesso di tutti i documenti utili per la partecipazione al viaggio
- riceve in consegna i documenti relativi al viaggio
- è tenuto a redigere la relazione finale controfirmata da tutti i docenti accompagnatori

Il Responsabile del viaggio d'istruzione è l'unica figura di riferimento che ha il compito di fare da tramite fra gli studenti e le istituzioni; pertanto è vietato agli studenti proporre e/o organizzare viaggi di istruzione ed avere ogni forma di rapporto diretto con le istituzioni e i fornitori.

La relazione consuntiva che il responsabile del viaggio di istruzione è tenuto a presentare. Utilizzando l'apposita modulistica, agli organi di competenza dovrà indicare:

- il numero dei partecipanti ed eventuali assenti
- i docenti accompagnatori
- un giudizio globale sulla qualità dei servizi offerti dalle aziende fornitrici
- le finalità educativo-didattiche-formative raggiunte
- eventuali pendenze aperte (economiche, disciplinari, rimostranze)

### Art. 11 – Accompagnatori

- La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell'incarico è svolta dal personale docente.
- Considerata la valenza didattica e educativa dei viaggi di istruzione vanno impiegati i docenti, con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata annuale, delle classi partecipanti al viaggio e delle materie attinenti alle finalità del viaggio stesso. Per tutti i viaggi e visite di istruzione è indispensabile prevedere un accompagnatore ogni 15 studenti partecipanti. Nel caso di una sola classe partecipante al viaggio o visita di istruzione è indispensabile la presenza di almeno due accompagnatori indipendentemente dal numero di partecipanti.
- Per i viaggi all'estero, è opportuno che almeno uno degli accompagnatori possieda conoscenza della lingua inglese.
- Numero di accompagnatori aggiuntivi per le classi in cui è presente un DVA.

I viaggi in cui sia presente un alunno diversamente abile, nel rispetto del PEI, si rende necessaria la presenza di personale con specifiche competenze; in tal caso la presenza dell'insegnante di sostegno non viene computata nel conteggio del numero di accompagnatori che resta fissato in 1 ogni 15 studenti. Possono fungere da accompagnatori degli alunni con disabilità: i docenti di sostegno, docenti curricolari e gli educatori scolastici ma questi ultimi solo per uscite di un giorno (come previsto dal Protocollo AES Approvato dall'Assemblea generale nella seduta del 26 aprile 2022 dai comuni della rete Trevi e Offerta sociale e Aeris).

Gli educatori possono accompagnare i ragazzi solo per uscite di un giorno.

Solo per uscite di una giornata (gli educatori non possono accompagnare nei viaggi di istruzione di più giorni). Gli accompagnatori dovranno essere nella misura di 1 in più se in classe è presente 1 alunno con disabilità o se in classe sono presenti 2 alunni con disabilità lieve e buona autonomia; Il numero di accompagnatori, in presenza di più alunni con disabilità è di volta in volta rimesso al giudizio del Consiglio di Classe in accordo con il Dirigente scolastico, sulla base di una attenta valutazione delle condizioni effettive di bisogno in relazione alle caratteristiche degli alunni, delle attività programmate, della località e delle modalità di viaggio. Qualora la classe si sposti con mezzi propri sarà la famiglia a provvedere ai trasporti.

Là dove non fosse possibile reperire accompagnatori tra i docenti, per affiancare l'alunno con disabilità nei viaggi d'istruzione di più giorni, sarà possibile su richiesta dei genitori che lo studente sia accompagnato da un familiare che se ne assume la responsabilità.

- Per tutti gli altri alunni è fatto divieto di partecipazione di terze persone oltre gli accompagnatori non siano stati preventivamente autorizzati dalla Dirigente.
- Numero di accompagnatori aggiuntivi con patologie:  
Accompagnatori aggiuntivi per alunni con patologie importanti che non usufruiscono di insegnante di sostegno e/o di educatore quali:
  - ✓ alunni con diabete
  - ✓ alunni con allergie e uso di adrenalina
  - ✓ alunni con epilessia
  - ✓ alunni con particolari quadri clinici

Il rapporto numerico docenti accompagnatori/alunni che di norma è **1:15** potrà essere modificato con l'aggiunta di 1 accompagnatore a giudizio dei Consiglio di classe interessati in accordo con il Dirigente scolastico, sulla base di una attenta

valutazione delle condizioni effettive di bisogno, in relazione:

- alle loro esigenze sanitarie e sentito il parere medico;
- alle attività programmate
- alla località e delle modalità di viaggio.

Verificata la disponibilità del/i docente/i, il Dirigente Scolastico conferirà l'incarico o gli incarichi con nomina diretta. Deve essere assicurato l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da evitare che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nello stesso anno scolastico, ad eccezione delle visite di istruzione della durata di un giorno. L'impegno complessivo per ogni docente deve essere comunque inferiore o uguale a sei giorni lavorativi per ogni anno scolastico. Ogni docente, inoltre, può partecipare come accompagnatore ad un unico viaggio di istruzione della durata di più giorni e, qualora si rendesse necessario, ad un ulteriore viaggio di istruzione come riserva.

L'accompagnatore è tenuto alla vigilanza degli alunni come indicato dall'art. 2047 del Codice Civile. Nell'organizzazione e nell'effettuazione dei viaggi, particolare cura deve essere posta per garantire in ogni fase l'efficacia dell'azione educativa, la sicurezza degli *alunni*, in generale, la buona riuscita dell'iniziativa.

Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti o del personale incaricato, senza assumere iniziative autonome. Dovranno, inoltre, mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli insegnanti, del personale addetto ai servizi turistici ed anche rispettoso delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico. Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a loro carico. Nel caso di mancanze gravi o reiterate il docente responsabile del viaggio, d'intesa con gli altri docenti accompagnatori e con il Dirigente scolastico, disporrà il rientro anticipato in sede degli

alunni responsabili, previa comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse. Gli alunni maggiorenni potranno rientrare anche da soli, previo accordi con la famiglia da parte del REFERENTE del viaggio. Eventuali episodi d'indisciplina segnalati nella relazione finale dei docenti accompagnatori avranno conseguenze disciplinari. Sarà comunque compito del Consiglio di Classe valutare anche preventivamente il profilo disciplinare degli alunni/o (annotazioni disciplinari, condotta) in classe, e tiene conto anche del comportamento mantenuto durante i viaggi d'istruzione precedenti; qualora questo non risultasse adeguatamente corretto, la classe non potrà partecipare a viaggi d'istruzione.

#### **Art. 12 – Criteri per la comparazione delle offerte**

Il Decreto 129/2018 attribuisce al Dirigente Scolastico la scelta del contraente che dovrà avvenire attraverso la Procedura appositamente previste dalle norme vigenti e dal regolamento negoziale d'istituto (delibera del \_\_\_\_\_)

#### **Art. 13 – Monitoraggio e valutazione**

Per tutte le attività scolastiche risulta indispensabile monitorarne le diverse fasi realizzative secondo quanto stabilito dalSGQ al fine di verificarne l'efficacia e l'efficienza. In particolare, per i viaggi di istruzione sarà opportuno verificare:

- i servizi offerti dall'agenzia;
- il gradimento dei partecipanti in merito alle finalità, ai servizi ottenuti;
- la valutazione degli accompagnatori
- la comparazione tra costo e beneficio;

A tal fine saranno acquisite le relazioni consuntive dei Responsabili del viaggio e i questionari di soddisfazione compilati dagli studenti e predisposti dal UT.

#### **Art. 14 - Validazione**

Il Consiglio di Istituto approva il documento "Regolamento Viaggi e Visite di Istruzione" emettendo la relativa delibera d'approvazione.

<b>MODULISTICA disponibile sul sito in area riservata</b>	
<b>Modulo U.V. - 00</b>	<b>Piano annuale dei Viaggi e Uscite didattiche</b>
<b>Modulo U.V. - 01</b>	<b>Programmazione del viaggio e uscita did Destinatario DS e UT</b>
<b>Modulo U.V. - 02</b>	<b>scheda tecnica, specifiche organizzative e gestionale delle uscite/viaggi</b>
<b>Modulo U.V. - 02A</b>	<b>Autorizzazione alla partecipazione, firma di entrambi genitori/tutori</b>
<b>Modulo U.V. - 03</b>	<b>Elenco dei partecipanti</b>
<b>Modulo U.V. - 04</b>	<b>Questionario di Customer satisfaction</b>



